

# Causa T-395/04

## Air One SpA contro Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Trasporto aereo — Denuncia — Mancata presa di posizione della Commissione — Ricorso per carenza — Termine — Ricevibilità»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 maggio 2006 . . . . . II - 1347

### Massime della sentenza

1. *Ricorso per carenza — Competenza del giudice comunitario*  
(Artt. 232, secondo comma, CE e 233 CE)
2. *Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche*  
(Artt. 88, n. 3, CE, 230, quarto comma, CE e 232, terzo comma, CE)
3. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche*  
(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)

4. *Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Procedura formale di esame prevista dall'art. 88, n. 2, CE — Ingiunzione rivolta agli interessati*

[Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. h)]

5. *Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione (Artt. 87 CE e 88 CE)*

1. Il giudice comunitario non è competente a rivolgere ingiunzioni ad un'istituzione nell'ambito di un ricorso fondato sull'art. 232 CE. Il Tribunale ha unicamente la possibilità di accertare l'esistenza di una carenza dopodiché, ai sensi dell'art. 233 CE, l'istituzione interessata è tenuta ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta.

riguarderebbe allo stesso modo. Pertanto, è ricevibile il ricorso proposto da un concorrente del beneficiario di un aiuto e diretto a far constatare l'omessa adozione, da parte della Commissione, di una decisione in seguito ad una denuncia del detto concorrente in base alla fase preliminare di esame degli aiuti prevista dall'art. 88, n. 3, CE.

(v. punto 24)

(v. punti 25, 27)

2. Gli artt. 230 CE e 232 CE sono espressione di uno stesso rimedio giurisdizionale. Ne consegue che, come l'art. 230, quarto comma, CE consente ai singoli di proporre un ricorso di annullamento contro un atto delle istituzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente ed individualmente, così l'art. 232, terzo comma, CE dev'essere interpretato nel senso che conferisce loro anche la facoltà di proporre un ricorso per carenza contro un'istituzione che abbia ommesso di adottare un atto che li

3. Qualora, senza aprire il procedimento formale di esame ex art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, con decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari delle garanzie procedurali previste dall'art. 88, n. 2, CE possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice comunitario. Per questi motivi, è ricevibile un ricorso diretto all'annullamento di una decisione del genere, proposto da un interessato ai sensi

dell'art. 88, n. 2, CE, qualora l'autore di tale ricorso tenda, proponendo il ricorso stesso, a far salvaguardare i diritti procedurali che esso trae da quest'ultima disposizione. Per contro, se il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della decisione di valutazione dell'aiuto in quanto tale o una decisione presa al termine del procedimento formale di esame, il semplice fatto che esso possa essere considerato come interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE non può bastare per ammettere la ricevibilità del ricorso. Egli deve allora dimostrare che la decisione lo colpisce a causa di determinate qualità sue proprie o di una situazione di fatto che lo contraddistingue rispetto a chiunque altro e, pertanto, lo individua in modo analogo al destinatario. Ciò avviene in particolare nel caso in cui la posizione sul mercato del ricorrente sia sostanzialmente pregiudicata dall'aiuto che forma oggetto della decisione di cui si tratta.

quale la nozione di parti interessate comprende «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'impresе i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». La qualità di interessato non è pertanto riservata alle imprese sostanzialmente pregiudicate dalla concessione di aiuti.

(v. punto 36)

(v. punti 30-32)

4. Gli interessati ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE sono le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dall'erogazione di un aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria. Questa interpretazione è stata consacrata dall'art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'art. [88 CE], ai sensi del
5. Nei limiti in cui essa possiede una competenza esclusiva per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione è tenuta, nell'interesse di una buona amministrazione delle norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di Stato, a procedere ad un esame diligente e imparziale di una denuncia relativa all'esistenza di un aiuto incompatibile con il mercato comune. Ne consegue che la Commissione non può prolungare indefinitamente l'esame preliminare di misure statali che hanno formato oggetto di una denuncia qualora

essa, come nel caso di specie, abbia accettato di avviare un siffatto esame chiedendo informazioni allo Stato membro interessato. Il carattere ragionevole della durata dell'esame di una denuncia dev'essere valutato sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica

e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali che la Commissione deve espletare e della complessità della pratica.

(v. punto 61)